

Imposta di Bollo Annullata ai sensi
dell'art. 18 D. L. R. 30-12-1982
n. 55 Tariffe - Allegato A - Parte
1 - n. 1.

N. 3 REG.

ANNO 1992

N. 1553 REG. 1

ANNO 1985

N. 4287 REG. 6

N. 1340 REG. SE

ANNO 1989

N. 1326 REG. 6

ANNO 1989

N. 806 REG. SE

ANNO 1990

N. 5793/90 R.

N. 1141/90 REG.

N. 1143/90 REG.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA
(sezione seconda)

Composto da:

-dott. Angelo Giovanni Mazzarino Pres.
-dott. Luigi Nappi Cons.
-dott. Alessandro Pagano rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 4287/85 R.G. (r. sez. 1553/85) n. 4811/89 R.G.
sez. 1306/89) n. 4926/89 R.G. (r. sez. 1340/89) n. 4927/89 R.G. (r.
sez. 1341/89) n. 5793/90 R.G. (r. sez. 806/90) n. 8442/90 R.G. (r.
sez. 1140/90) n. 8443/90 R.G. (r. sez. 1141/90) n. 1795/1991 R.G.
(r. sez. 191/1991) n. 1796/1991 (R. sez. 192/91)

proposti, rispettivamente, dai

A) (1553/85)

Calcestruzzi Campania s.r.l., in persona del legale
rappresentante, con sede in Vitulazio,
rappresentata e difesa dall'avv. to P. Pezzella
con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Chiaia, n. 216
(studio Centore)

B) (1306/89)

Calcestruzzi Volturno s.r.l., in persona del legale
rappresentante Petrella Lorenzo, con sede in Camigliano (CE), v.
Vittorio Veneto n. 42,

rappresentata e difesa dall'avv. to P. Pezzella, con elezione di
domicilio in Napoli, v. Chiaia n. 216 (studio Centore).

C) (1340/89)

Diogene Angela, res. Casaluce v. Chiesa n. 2,
rapp. e dif. dall'avv. to A. Palma, con il quale domicilia in
Napoli, v. Roma n. 197,

D) (1341/89)

Calcestruzzi Volturno s.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t. Petrella Lorenzo,
rapp. e difesa dall'avv. to P. Pezzella, con la quale domicilia in
Napoli, alla via Chiaia n. 216 (studio Centore)
nonchè, dall'avv. to G. Abbamonte, A. Brancaccio e F. Delfino
(procura speciale alle liti, atto notarile dell'8.11.1991)

E) (806/1990)

Calcestruzzi Volturno s.r.l., in persona del legale rapp. to
app. e difesa dall'avv. to F. Delfino e A. Brancaccio,
con i quali elett. domicilia in Napoli, alla via Posillipo,

n.69/4,

F) (1140/1990)

Iovene Angela, res. Casaluce,
rapp. e difesa dall'avv.to A. Brancaccio, G. Abbamonte e F. Delfino, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla v. Posillipo n.69/4,

G) (1141/90)

Calcestruzzi Volturno s.r.l., in persona del legale rapp.te, rapp. e difesa dall'avv.to A. Brancaccio, G. Abbamonte e F. Delfino, come sopra elettiv. domiciliata,

H) (191/1991)

Calcestruzzi Volturno s.r.l., in persona del legale rapp.te, rapp. e difesa dagli avv.ti A. Brancaccio, G. Abbamonte e F. Delfino, come sopra elettivamente domiciliata,

I) (192/1991)

IOVINE Angela, res. Casaluce,
come sopra rappresentata e difesa,

per l'ANNULLAMENTO

A) ric. 1553/85

- dell'ordinanza del sindaco del Comune di Vitulazio n.14/85 del 21.8.1985, emessa ai sensi del codice della strada,

B) ric. 1306/89

- della raccomandata prot. n.3908 del 29.6.1989 con la quale il sindaco del Comune di Vitulazio ha inteso disconoscere il subingresso della Calcestruzzi Volturno alla Calcestruzzi Campania, con diffida ad iniziare qualsiasi lavoro;

C) ric. n.1340/89

- dell'iter procedimentale culminato con il provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione della attività estrattiva e la conseguente chiusura della cava ubicata in località Vigna D'Albore del Comune di Vitulazio ed in particolare del D.P.G.R. n.3942 del 16.6.1989, notif. il 3.8.1989,

D) ric. 1341/1989

- avverso il D.P.G.R. n.3942 del 16.6.1989,

E) ric. 806/1990

- dell'ordinanza n.15 dell'8.9.1990 del sindaco del Comune di Vitulazio di sospensione immediata di ogni attività estrattiva e chiusura della suddetta cava,
- dell'atto consiliare del Comune di Vitulazio n.84 del 20.7.1990,

F) ric. 110/1990

- dell'ordinanza n.20 del 13.10.1990 del sindaco del Comune di

Vitulazio che ha intimato la demolizione di pretese opere abusive, site nella cava di Vigna d'Albore;

G) 1141/1990

- dell' ord. n.20 del 13.10.1990 summenzionata;

H) 191/91

- dell'ordinanza sindacale n.2/1991 del 4.3.1991 con la quale si dispone la cessazione immediata dei lavori di coltivazione della cava di pietra calcarea sita in località Vigna d'Albore nel Comune di Vitulazio;

I) 192/91

- dell'ord.za del sindaco del Comune di Vitulazio n.2/1991 del 4.3.1991;

CONTRO

-il Comune di Vitulazio (CE), in persona del sindaco p.t., rapp. e difeso dagli avvocati G. Guarino, C. Oliva, Salvatore Cattaneo, Antimo di Resta, B. Carbone, con elezione di domicilio alla v. Generale Orsini n.5 (studio E. Bonelli),

-la Regione Campania, in persona del presidente della Giunta regionale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to M. D'Elia, nonché dall'avv.to G. Cioffi, con elezione di domicilio in Napoli, v. S. Lucia n.81;

visti i ricorsi e gli allegati;

visto l'atto di costituzione della parte resistente;

visti tutti gli atti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 21.11.1991 -relatore A. Pagano- gli avvocati: F. Delfino, G. Abbamonte, B. Carbone, C. Oliva e G. Guarino;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1.- I ricorrenti indicati, con i gravami in esame, tutti regolarmente notificati e depositati, impugnano gli atti di cui in epigrafe, sulla base delle seguenti circostanze di fatto.

Iovene Angela è proprietaria della zona ubicata in località Vigna d'Albore del Comune di Vitulazio, riportata al N.C.T. al foglio di mappa n.1 particelle no.30/34/170 per una superficie di

mq.133.029.

Tale zona è stata concessa in fitto, ai fini della coltivazione della cava calcarea, alla s.r.l. Calcestruzzi Campania dal 1975 a tutto il 1988.

A seguito della legge regionale n.54 del 13.12.1985, in tema di coltivazione di cave e torbiere, la Calcestruzzi Campania -in data 30.6.1986, prot. n.1652- ha chiesto di poter proseguire la coltivazione della cava (ai sensi dell'art.36 della legge reg. cit.).

La Iovine, intanto, rientrata il 23.12.1988, in possesso delle predette aree, stipulò contratto di locazione con la società ITALBETON, in data 23.12.1988 (reg. del contratto il 27.12.1988).

Il 29.12.1988, con successivo contratto, la ITALBETON, a sua volta, stipulò contratto di locazione ed affitto di azienda con la s.r.l. Calcestruzzi Volturno: quest'ultima con atto del 10.6.1989, chiese autorizzazione per la prosecuzione della cava e "voltura atti".

Nell'ambito delle vicende delineate, si sono succeduti i provvedimenti indicati in epigrafe, impugnati nei rispettivi ricorsi.

Partitamente:

2. Con il ricorso n.1553/85, la Calcestruzzi Campania ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale n.14/1985 del 21.8.1985, con la quale il sindaco del Comune di Vitulazio, per ragioni connesse a motivi di tutela della igiene e salute pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione, ha vietato agli autoveicoli di portata superiore a q.li 70 di transitare lungo la via Petrarca di quel paese, a partire dal giorno 10.9.1985.

Ha quindi dedotto i seguenti motivi:

I.a.-Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 delle norme sulla circolazione stradale Tr.U. 15.6.1959 n.393.

II.a.- Eccesso di potere per manifesta ingiustizia.

III.a.-Eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione.

2.1.- Si è costituito in giudizio il Comune controparte chiedendo la reiezione del gravame.

3.- Con ricorso n.1306/1989 la srl Calcestruzzi Volturmo -sul presupposto di essere regolarmente subentrata alla Calcestruzzi Campania- si duole che il sindaco di Vitulazio abbia "disconosciuto" tale subingresso, con atto del 29.6.1989 (prot. n.3908), diffidandola altresì dal proseguimento di qualsivoglia attività.

Ha quindi dedotto i seguenti motivi:

I.b.- Eccesso di potere per carente motivazione.

La nota -si assume- con la quale si diffida dall'iniziare qualsiasi lavoro, non specifica i motivi per cui la subentrante "Calcestruzzi Volturmo" debba essere considerata <illegittima>.

II.b.- Eccesso di potere per carenza di legittimazione ad emettere il provvedimento impugnato: le ordinanze di cui al ricorso, sono di competenza di "altri enti".

3.1.- Il Comune controparte non si è costituito in giudizio.

4.- Con ricorso n.1340 del 1989, Iovine Angela ha impugnato il decreto del presidente della Giunta regionale della Campania (n.3942 del 16.6.1989, notificato il 3.8.1989) di rigetto della domanda di autorizzazione ex art. 36 della legge n.54 del

1985, presentata dalla srl Calcestruzzi Campania, per la

prosecuzione dell'attività estrattiva di cui alla cava sita in Vitulazio e di chiusura della stessa, facendo obbligo alla Iovene di provvedere alla recinzione immediata dell'intero perimetro della zona interessata dall'attività estrattiva.

4.1. - Ha quindi articolato i seguenti motivi:

I.c. - Violazione e falsa applicazione art.27 legge reg. n.54/1985; errata individuazione dei soggetti passivi.

Il decreto regionale si rileva inerente la richiesta di prosecuzione dell'attività estrattiva da parte della s.r.l. Calcestruzzi Campania, risulta notificato alla sola parte ricorrente, proprietaria dei cespiti, e non anche alla società richiedente ed alla società successivamente subentrata nella gestione dell'azienda.

II.c. - Violazione art.10 legge reg. n.54/1985. Illegittimità derivata.

III.c. - Violazione art.11 legge reg. n.54/1985 - Errore nei presupposti - Eccesso di potere.

IV.c. - Violazione art.31 legge reg. n.54/1985.

V.c. - Violazione e falsa applicazione art. 36 legge reg. n.54/1985. Eccesso di potere.

VI.c. - Violazione di legge. Eccesso di potere. Errore nei presupposti.

Ha eccepito, in sintesi, varie illegittimità, per violazione della legislazione regionale in materia, nell'iter determinativo del provvedimento impugnato.

4.2. - Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vitulazio e la regione Campania, con atto rispettivamente depositato il 27.6.1991 e il 3.7.1991, chiedendo il rigetto del gravame.

5

5.- Con il ricorso 1341/1989, la srl Calcestruzzi Volturmo, in persona del legale rappresentante, ha impugnato, con gravame in parte analogo a quello della Iovine (n.1340/1989), il decreto presidenziale n.3942/1989.

Ha in particolare dedotto:

I.d.- Violazione e falsa applicazione dell'art.27 L.reg. n.54/1985. Mancata potificazione.

Pur non essendo stata destinataria del provvedimento in contestazione, si assume, la s.rl. Calcestruzzi Volturmo è portatrice di interessi che il provvedimento in esame lede in via diretta.

II.d.- Violazione e falsa applicazione art.10 legge reg. n.54/1985. Illegittimità derivata.

III.d.- Violazione art.11 legge reg. n.54/1985. Errore nei presupposti. Eccesso di potere.

IV.d.- Eccesso di potere. Carenza di motivazione.

In sintesi, si osserva, dal provvedimento impugnato, non è dato capire l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'espletamento della fase istruttoria, nella valutazione di tutti gli atti a sua disposizione, e nell'emanazione del provvedimento finale di rigetto.

V.d.- Violazione e falsa applicazione L.r. n.54/1985 (art.31).

VI.d.- Violazione e falsa applicazione art. 36. L.reg. n.54/85. Eccesso di potere.

VII.d.- Violazione di legge. Eccesso di potere. Errore nei presupposti.

Ha insistito nel suo assunto, con memoria depositata il

9.11.1991.

5.1.- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vitulazio e la Regione Campania, chiedendo la reiezione del ricorso.

6.- Con ricorso n. 806/90, la Calcestruzzi Volturmo s.r.l. ha impugnato l'ordinanza del sindaco del Comune di Vitulazio che le ha intimato di sospendere immediatamente l'attività estrattiva nella cava gestita in località Vignà D'Alboré e di chiudere la stessa ad ogni automezzo per prelievo del materiale calcareo, a salvaguardia della salute, della pubblica e privata incolumità e dell'ordine pubblico.

A sostegno del gravame, ha articolato i seguenti motivi:

I.e.- Incompetenza. Violazione di legge (art.26 L.r. Campania 13.12.1985 n.54; artt.36 e 38 L. 8.6.1990 n.142). Eccesso di potere.

II.e.- Incompetenza. Eccesso di potere (Sviamento. Perplexità. Difetto assoluto dei presupposti. Abnormità). Violazione dei principi di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Violazione di legge (artt. 36 e 38 L. n.142/1990). Eccesso di potere (sviamento). Violazione di legge (art.113 della Costituzione e art.21 l. n.1034/71).

III.e.- Violazione di legge (art.216 e 217 T.U. LL.SS.- D.M. 2.3.1987). Eccesso di potere (sviamento, carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria). Violazione del giusto procedimento.

IV.e.- Incompetenza. Violazione di legge (art.38 L. 8.6.1990 n.142). Eccesso di potere (difetto assoluto dei presupposti- difetto assoluto di istruttoria- difetto assoluto di motivazione- perplexità- sviamento- arbitrarità)- Violaz. giusto procedimento.

V.e.- Incompetenza. Violazione di legge (art.38, II comma, L. 8.6.1990 n.142). Eccesso di potere (per difetto assoluto dei presupposti-difetto assoluto di istruttoria- difetto assoluto di motivazione- perplessità- sviamento- arbitrarietà). Violazione del giusto procedimento.

VI.e.- Violazione di legge (art.38 L. n. 142/1990). Eccesso di potere (sviamento - illogicità- arbitrarietà -perplessità). Violazione del giusto procedimento.

6.1.- Si è costituito in giudizio il Comune di Vitulazio, chiedendo il rigetto del gravame.

Ha depositato successiva memoria in data 8.11.1991 chiedendo, in via istruttoria, l'acquisizione dei seguenti atti: documento <ambientale> approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20.7.1990 n.84; sopralluogo del nucleo ecologico dei Carabinieri dell'1.8.1990 e sopralluogo effettuato in cava il 7.9.1990. Nel merito, il rigetto del contrario assunto.

7.- Con ricorso n.1140/1990, Iovene Angela ha impugnato il provvedimento sindacale n.20 del 13.10.1990, con cui è stato intimato alla stessa (nonché al legale rappresentante della Ital Beton, al direttore dei lavori della cava, al curatore fallimentare della Calcestruzzi Campania) la demolizione di pretese opere edilizie abusive, effettuate nella cava di Vigna d'Albore, così descritte: un manufatto di cemento armato di notevoli dimensioni, unitamente ad un impianto costituito da elementi collegati tra loro, senza le prescritte autorizzazioni e concessioni, costituito da una base in cemento armato sita ad una profondità di circa mt. 15; pilastri, pure in cemento armato, di

altezza varia; pareti a chiusura, pure di cemento armato.

Ha altresì impugnato la relazione dei vigili urbani del
10.10.1990 n.173.

Deduce:

I.f.- Violazione di legge (artt. 7, 8 e 10 legge n.241/1990).
Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere
(perplessità - carente istruttoria- sviamento).

II.f.- Violazione di legge (art.19 l. reg. 13.12.1985 n.54).
Eccesso di potere (difetto assoluto e comunque erroneità dei
presupposti). Violazione di legge (artt. 7 e 10 L. 28.2.1985
n.47 e artt. 1 e 4 legge n.10/1977).

III.f.- Violazione di legge (art.19 L. reg. n.54/85). Eccesso di
potere (perplessità - illogicità manifesta - sproporzione-
sviamento). Violazione di legge (l. n. 241/90).

IV.f.- Eccesso di potere (perplessità- contraddittorietà).
Violazione di legge (artt. 7 e 10 della legge n.47/85).

V.f.- Eccesso di potere (perplessità- difetto di motivazione-
sviamento- incompetenza). Violazione di legge (l. n.1086/76; l.
reg.C. n. 9/83; l.r.C. n.54/85).

VI.f.- Eccesso di potere (perplessità - illogicità - difetto
assoluto di motivazione). Violazione di legge (art.7 l.
n.47/85).

VII.f.- Eccesso di potere (sviamento). Violazione dei principi
di correttezza e dell'azione amm.va (art.97 Cost.). Violazione
art. 21 legge n.1037/71.

7.1.- Si è costituito il Comune controparte, chiedendo il rigetto
del gravame.

8. Con il gravame n.1141/1990, la srl Calcestruzzi ha parimenti

impugnato il provvedimento n.20 del 13.10.1990, di cui al ricorso precedente, articolando gli stessi motivi prodotti dalla Iovine avverso quel provvedimento.

8.1.- Si è costituito in giudizio il Comune controparte.

Ha depositato memoria -per il presente ed in precedente gravame- in data 8.11.1991.

9.- Si è giunti quindi al provvedimento sindacale di cessazione dell'attività estrattiva n.2 del 4.3.1991, gravato dalla Calcestruzzi Volturmo, con ricorso n.191 del 1991.

A sostegno della impugnativa, tale società ha articolato i seguenti motivi:

I.g.- Violazione dell'art. 21 legge n.1034/1971. Elusione di pronuncia giurisdizionale. Violazione dei principi di correttezza e legalità dell'azione amministrativa. Sviamento.

II.g.- Violazione dell'art.21 della legge n.1037/1971. Elusione di pronunce giurisdizionali. Eccesso di potere per sviamento.

III.g.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n.1034/71. Eccesso di potere per sviamento. Inesistenza dei presupposti.

IV.g.- Incompetenza. Violazione dell'art.13 della legge reg. Campania e delle L. 13.12.1985 e 8.6.1990 n.42. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.

V.g.- Eccesso di potere per sviamento. Inesistenza dei presupposti. Illogicità. Omessa istruttoria.

In particolare, si contesta la determinazione sindacale alla stregua degli strumenti urbanistici operativi nella zona.

VI.g.- Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.

Violazione della L. 3.11.1952 n.1902. Travisamento dei fatti.

VII.g.- Eccesso di potere per sviamento. Perplessità. Difetto assoluto di motivazione.

VIII.g.- Eccesso di potere per sviamento. Perplessità.

Travisamento dei fatti. Illogicità. Irrazionalità.

Vi sono -si assume- altre cave nella zona; è assurdo altresì parlare di tutela di valori paesistici in zona che non riveste alcun tipo di interesse. A cinquanta metri, dalla località interessata, v'è poi altra cava funzionante.

IX.g.- Eccesso di potere per sviamento. Elusione del giudicato.

Travisamento dei fatti. Perplessità. Irrazionalità.

Il provvedimento determina problemi occupazionali (rispetto ai 63 dipendenti della cava).

X.g.- Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n.241. Violazione del giusto procedimento di legge. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.

V'è stata mancata partecipazione all'avvio del procedimento, con esclusione della possibilità di prendervi parte.

9.1.- Ha illustrato il suo assunto, con successiva memoria (dep. 25.5.1991). Nella stessa ha peraltro affermato che è nel frattempo intervenuto un decreto del Presidente della Regione Campania n.2444 del 3.7.1991 con il quale si è negata alla attuale ricorrente l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva.

9.2.- Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale, chiedendo il rigetto del gravame.

Ha osservato che gli attuali ricorrenti sono carenti di titolarità, spettando la stessa in via esclusiva alla curatela

fallimentare (della Calcestruzzi Campania).

Ha poi richiamato la sentenza di questo Tar (n. 143/9187) quale decisione di contenuto analogo.

Non devono confondersi -ha ancora dedotto- i diversi piani di intervento, regionale e comunale, rispetto alla tutela urbanistica.

Ricorda infine che l'amministrazione provinciale ha successivamente ripristinato il vincolo idrogeologico originario sulle particelle nn. 30, 34 e 170 che inibisce ogni attività estrattiva.

Ha depositato successive memorie in data 5.6.1991, 6.6.1991 e 27.6.1991;

10.- Con ricorso (192/1990), Iovine Angela, nella sua qualità di proprietaria del suolo ove è operante la cava, ha proposto a questo TAR un gravame di contenuto analogo a quello presentato contro il provvedimento impugnato con ricorso n.191/1991.

Ha depositato memoria il 25.5.1991.

10.1.- Si è costituita l'amministrazione controparte, chiedendone la reiezione.

Ha presentato memoria conclusiva, per entrambi i gravami, depositandola l'8.11.1991.

11.- Adito in sede cautelare, questo TAR accoglieva le domande ex art. 21 Legge n.1034/1971.

11.1.- All'udienza del 21.11.1991, le cause sono state trattate per la decisione nel merito.

DIRITTO

12.- Il Tribunale osserva che i ricorsi vanno innanzitutto riuniti per connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva.

13.- E' da premettere, per chiarezza espositiva, un sintetico, ulteriore approfondimento di alcune circostanze in fatto, rilevanti al fine del decidere.

Come già osservato, la cava in Vitulazio, località Vigna d'Albore (contraddistinta in catasto al f.1 particelle 30/34/170), fu oggetto di attività estrattiva, fra il 1975 ed il 1988, da parte della s.r.l. Calcestruzzi Campania, sulla base del contratto, per la coltivazione della cava, intercorso fra la Calcestruzzi Campania e la Iovene, titolare del diritto dominicale (contratto non prodotto in atti).

Nell'ambito di tale rapporto, va subito segnalato, con riserva di altri approfondimenti sul punto, che la Calcestruzzi Campania, in persona di Russo Nicola quale amministratore unico, inoltrò in data 30.6.1986 istanza (prot. n.1652) per la prosecuzione dell'attività estrattiva, ex art. 36 della legge regionale, nel frattempo intervenuta, in tema di coltivazione delle cave e torbiere: legge reg.le 13 dicembre 1985 n.54 in B.U. n.72 del 24 dicembre 1985.

In data 23.12.1988, la ricorrente Iovene, come dalla stessa precisato (cfr. ric. n.1340/1989), rientrò nel possesso dei beni per <cessazione> della Calcestruzzi Campania (v. ricorso cit.), stipula contratto di affitto <ad uso di cava calcarea>, con la Italbeton, dei cespiti immobiliari siti in Vitulazio e Casagiove; vale notare che il tale atto, non vi sono riferimenti

al precedente rapporto pattizio con la Calcestruzzi Campania.

Lo stesso giorno, il 23.12.1988, la ITALBETON e la Calcestruzzi Volturno concordano che la prima cedesse in affitto, alla seconda, i terreni siti in agro Vitulazio (foglio I partt. 30/34/170): tanto che i due contratti sono registrati in pari data, 27.12.1988 con i numeri 3471 e 3472.

La Italbeton, ancora, in data 27.12.1988 (registrazione del 29.12.1988) cede in affitto l'azienda alla Calcestruzzi Volturno.

Il 10.6.1989, infine, la s.r.l. Calcestruzzi Volturno formula richiesta di prosecuzione della cava di Vitulazio.

In particolare, (v. copia in atti ricorso n.1341/1989) la Calcestruzzi Volturno, con istanza a firma del suo amministratore delegato Petrella Lorenzo, ed inoltrata a vari uffici -fra cui alla Regione ed al Comune di Vitulazio- <dichiarò> di essere subentrata nella gestione della cava di Vitulazio, alla società Calcestruzzi Campania s.r.l., dalla data dell'1.1.1989; chiese quindi, <in virtù del su esposto cambiamento di gestione nella prosecuzione della attività estrattiva> l'autorizzazione per la coltivazione della cava calcarea sopraindicata, specificando che la richiedente società, accettava integralmente tutta la documentazione tecnica, presentata in base alla L.r. n.54 del 13.12.1985, ed amministrativa, "fatta eccezione del piano di coltivazione e recupero ambientale...". Allegava, pertanto, denuncia di esercizio di cava (ai sensi dell'art.23 DPR 9.4.1959 n.128) ed il contratto di affitto, in copia, dei fondi siti in Vitulazio e Casagiove intercorso, come già visto, fra la Italbeton s.r.l. e la Calcestruzzi Volturno in data 23.12.1988.

Va sul punto ulteriormente precisato che tale contratto non

specificava in alcun modo la destinazione dell'affitto (recando peraltro la generica intestazione di "locazione"). Nel frattempo, con sentenza del 17/23.3.1989, il Tribunale di S. M. C. Vetere pronunciava sentenza di fallimento della s.r.l. Calcestruzzi Campania.

13.1.- Rispetto a tale circostanza, va effettuata una prima serie di considerazioni.

Tale società, con la dichiarazione di fallimento, ha perso la capacità di stare in giudizio (ex art.43 L.Fall.): il che potrebbe rilevare ai fini della interruzione del giudizio relativo all'unico gravame dalla stessa proposto (n.1553/85).

Tuttavia, poichè tale causa interruttiva si è verificata dopo il deposito del gravame ed il difensore della stessa, costituito in quel giudizio - cui sarebbe spettato darne comunicazione, secondo il disposto dell'art.300 CpC, richiamato dall'art.24 della legge n.1034/71- non l'ha fatta valere, la stessa non è operativa (cfr. CdS., IV, n.651, 10.6.1980, in Rass. CdS., pg.879; per i richiami all'art.300 Cod. proc. civ., rispetto alla parte costituita e divenuta priva della capacità processuale in quanto fallita, cfr. Cass. 17 ottobre 1967 n.2492 in giust. Civ., 968, I, 42).

13.2.- La posizione poi della Calcestruzzi Campania involge l'esame della carenza di legittimazione attiva della Calcestruzzi Volturmo, dedotta in più ricorsi dal Comune di Vitulazio.

13.2.1.- Si è osservato infatti dalla difesa di quella amministrazione comunale (v. ad es. memorie depositate in data 5.6.1991, 27.6.1991 nel giudizio n.1341/1989, nonché dalla

avvocatura regionale) che la Calcestruzzi Volturno non è legittimata ad impugnare l'atto che nega l'autorizzazione nei confronti di altro soggetto (la Calcestruzzi Campania s.r.l.).

13.2.2.- Si è obiettato, dalla parte ricorrente, che la rilevanza giuridica dell'interesse della società Calcestruzzi Volturno (v. memoria depositata il 9.11.1991, ric. n.1341/89) dipende dalla sua posizione di affittuaria della cava e che essendo, come tale, portatrice di una situazione giuridica di origine contrattuale, resta pregiudicata dal provvedimento negativo della Regione: è quindi legittimata ed ha interesse ad impugnare il provvedimento presidenziale (di reiezione all'istanza di prosecuzione dell'attività) per evitare che le venga inibita l'esecuzione del contratto.

Ha anche osservato che, in materia di interessi legittimi, non si richiede necessariamente un collegamento desumibile dal testo del provvedimento tra chi propone il ricorso e l'amministrazione che ha emesso il provvedimento che si impugna, ma è sufficiente che detto provvedimento incida su di un interesse giuridicamente tutelato di chi propone il ricorso.

13.2.3.- Tali notazioni non sono però accoglibili, dovendosi aderire alle contrarie argomentazioni delle parti resistenti.

In termini generali, deve rilevarsi che sicuramente la tematica della legittimazione al ricorso dinanzi al giudice amministrativo deve svolgersi -anche sulla base di criteri di ispirazione costituzionale ed in sintonia con esigenze di trasparenza amministrativa (v., L. 7 agosto 1990 n.241)- con parametri quanto mai ampi (cfr., in termini generali, Csi n.152 del 17.4.1991 in pass. CdS. 1991, I, pg.797s nonché A.P. n.8 del

10.6.1986 in rass. CdS. 1986, I, pg.759 e, soprattutto, CdS. V, 18.1.1984, n.49).

Il caso in esame ha però differenti peculiarità.

Occorre infatti partire dal presupposto storico che, anteriormente al trasferimento delle competenze legislative ed amministrative alle Regioni, lo sfruttamento delle cave e torbiere da parte del proprietario avveniva liberamente.

La legislazione regionale ha invece quasi generalizzato il principio per cui l'attività in esame è sottoposta al regime di pianificazione e di autorizzazione (cfr., fra le altre, Legge regionale Piemonte n.69 del 22 nov. 1978; Lombardia l.reg. n.92 del 14 giugno 1975 e L. n.18/82; Liguria L. 10 aprile 1979 n.12; Toscana n.36 L. 30 aprile 1980).

In particolare, la Regione Campania -in un ottica ambientale e pedologica- ha disciplinato la materia, prevedendo un regime autorizzatorio per la coltivazione delle cave (v., L. reg. n.54 del 13.12.1985, artt.4 e seg).

Ha poi, come si è già notato, con l'art.36 legge reg. n.54/85 cit. previsto una procedura transitoria, agevolata, per chi -al momento dell'entrata in vigore della legge medesima- stesse coltivando una cava. Afferma testualmente il primo comma dell'art.36 della legge reg. n.54/85: "La coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali a norma dell'art.28 del DPR 9 aprile 1959 n.128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente presenti domanda di proseguimento, con la procedura e

documentazione prevista dal precedente art.8 ed adempia agli obblighi previsti dagli artt. 6 e 8 della presente legge."

Rispetto al normale iter per il rilascio dell'autorizzazione in esame, una delle più rilevanti semplificazioni, di carattere soggettivo -ma costituente al tempo stesso limitazione temporale inderogabile- è quella di considerare facultato, sic et simpliciter, alla richiesta autorizzatoria, l'esercente di una cava "in atto", a fronte della ordinaria posizione legittimante, connotata di realtà, di cui all'art.5 della stessa legge.

Prevede infatti tale norma, al secondo comma: "Legittimato a richiedere l'autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto reale di godimento".

Ne consegue, in via immediata, che la posizione della Calcestruzzi Campania non è fungibile con nessun altro soggetto giuridico, per quanto attiene la procedura di cui all'art.36 citato.

In ordine alle argomentazioni svolte, in via generale, dalla difesa della soc. Calcestruzzi Volturmo -inerenti, come già rilevato, la teorica possibilità della difesa di una posizione giuridica da parte di un soggetto che si ritenga lesa da un provvedimento che non lo riguardi formalmente- occorre quindi rispondere che nella struttura dell'art. 36 richiamato, la posizione personale, qualificata e differenziata era solo quella della soc. Campania che -ripetesi- nel regime transitorio previsto, poteva (essa sola) richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, anche non essendo titolare di un diritto di proprietà o reale di godimento (questi, per distinzione scolastica, sono tassativamente limitati

all'enfiteusi, alla superficie, all'usufrutto, all'uso, all'abitazione ed alle servitù prediali; per l'usufrutto di cave, cfr. art.987 Cod. Civ.).

In altri termini, accanto all'autorizzazione "ordinaria", disciplinata dagli artt. 4 e seguenti, la legge regionale in esame ne prevede un'altra, di carattere eccezionale, nascente da una norma transitoria: la titolarità di tale posizione (e la relativa difesa giudiziale) non poteva spettare, come si è dimostrato, ad altri che alla Calcestruzzi Campania.

Nello stesso alveo interpretativo è da ritenere che si sia espresso il Consiglio di Stato, analizzando la fattispecie analoga relativa alla prosecuzione di una cava, secondo la legislazione della Regione Toscana (cfr. CdS, VI, n.289 dell'1.15.1991 in Rass. CdS. 1991, I, pg.996, ove si afferma: "Anche il proseguimento delle coltivazioni in atto alla entrata in vigore della legge regionale è subordinato ad uno specifico titolo autorizzativo (di carattere eccezionale perché nascente da una norma transitoria)").

Nel caso in esame, vale ancora precisare, la soc. Calcestruzzi Volturmo agisce in base ad un interesse meramente fattuale, derivante dall'essere affittuaria del suolo.

13.3.- Approfondendo infatti la posizione della Calcestruzzi Volturmo, va rilevato in termini decisivi, che la stessa ritiene attecnicamente di essere subentrata nella posizione contrattuale della Calcestruzzi Campania.

Come più volte dettagliato, al contratto fra la Iovene e la società Italbeton ne è seguito un'altro (rectius: altri due) fra

quest'ultima e la Calcestruzzi Volturmo.

I contratti in esame si sono succeduti in autonomia e non recano, a ben vedere, neanche una identità di oggetto (come già notato - supra al n.12- fra la Iovene e la Italcon, si stipula un affitto ad uso cava, fra la Italcon e la Volturmo un generico affitto dei fondi): rispetto ad essi non è quindi richiamabile né la civilistica cessione del contratto né un più lato collegamento negoziale.

In ogni caso, la Italcon e poi la Calcestruzzi Volturmo non sono affittuarie della Calcestruzzi Campania, ma della Iovene.

Vi è poi una ulteriore conseguenza che risulta decisiva.

Allorquando -in data 10.6.1989- la Calcestruzzi Volturmo ha notiziato a varie autorità di essere subentrata alla Calcestruzzi Campania, ha inteso pubblicizzare un dato eminentemente empirico per richiedere l'autorizzazione a coltivare la cava: testualmente, la istanza contiene una DICHIARAZIONE di subingresso e la RICHIESTA -in virtù di tale cambio gestionale- dell'autorizzazione prescritta. Tale richiesta, che non cita neanche l'art.36, attiene quindi ad una autorizzazione che si domanda ex novo.

In altri termini, la Calcestruzzi Volturmo non può ritenersi legittimata all'impugnazione del diniego regionale ex art.36 cit. sulla base di un subingresso di fatto, non considerato rilevante dalla legge a nessun titolo ed anzi sanzionato (cfr. art.13 legge n.54 cit.) e per una attività estrattiva, che -in assenza di autorizzazione ad hoc- è passibile delle sanzioni legislativamente previste ex art.28 della legge n.54/85.

Che si tratti di un subingresso nella situazione fattuale è

aliunde confermato dalla circostanza che la Calcestruzzi Campania era nel frattempo fallita e pertanto non si poteva subentrare in alcuna sua posizione giuridica, senza le particolari procedure di cui alla legge fallimentare.

Sotto diversa angolazione, ma pervenendo ad analogo risultato, si può osservare che la autorizzazione alla coltivazione della cava ha <natura personale> (art.12 legge reg. n.54 cit.) e che le <domande di trasferimento o di variazione dell'intestazione dell'autorizzazione..., in qualsiasi momento presentate, sono decise dalla Giunta regionale> (art.12 legge n.54).

Ne consegue che la Calcestruzzi Campania avrebbe trasferito ad altri quella particolare posizione abilitante alla presentazione della domanda di prosecuzione dell'attività (gestione di una cava per la quale era stata presentata denuncia), in assenza di un provvedimento autorizzativo della Giunta regionale.

(Sul rilievo della personalità delle autorizzazioni, cfr. Cass. sez.I, n.10358 del 25 ottobre 1990 in Rass. CdS., 1991, II, 381; sull'art. 36 legge reg. n.54 cit., cfr. TAR Campania-Napoli, sez. I, n.492 del 16.6.1988, in Rass. Tar, 1988, I, pg.2798).

Va infine notato che la Calcestruzzi Volturmo non può neanche dolersi che il decreto del presidente della Regione, di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava, non le sia stato notificato. Come si evince dagli atti di causa, la istanza di subingresso del 16.6.1989 risulta protocollata presso la Regione Campania in data 21.6.1989 (prot. n.1744; vedasi produzione della difesa regionale fascicolo n.1341); è cioè stata conosciuta dalla Regione in data posteriore

alla determinazione presidenziale del 16.6.1989.

13.3.1.- Analoga è la posizione della Iovene a quella della Calcestruzzi Volturmo in relazione alla impugnativa del provvedimento del presidente della Regione, denegante l'autorizzazione ex art. 36.

Anche la Iovene infatti -come la Volturmo- non aveva quella peculiare legittimazione ex art.36 ad ottenere la autorizzazione al prosieguo della attività estrattiva, non avendo la titolarità del suo esercizio- qualità, per incidens, eccezionalmente favorevole: si comparino, in particolare, gli artt. 7 in cui si elencano i casi in cui l'autorizzazione <non potrà essere rilasciata>, ed il terzo comma dell'art.36 ove è previsto che l'autorizzazione di cui al primo comma <non può essere denegata se non quando...>.

Va ancora sul punto osservato che la Iovene è richiamata nel provvedimento presidenziale solo per un incumbente accessorio e strettamente consequenziale, relativo alla recinzione del terreno oggetto della cava, in quanto questa non è più esercitabile (cfr. l'art.28 legge reg. n.54/85 cit.).

Infine, la eventuale mancata notificazione alla Calcestruzzi Campania non è certo motivo di illegittimità dell'atto, denunciabile da terzi, ma al più renderebbe impugnabile, per il destinatario, il provvedimento a decorrere dalla sua conoscenza.

Vi sono peraltro -va osservato incidenter- seri elementi che inducono a ritenere che la società Calcestruzzi Campania e successivamente la curatela fallimentare fossero a conoscenza del diniego al proseguimento.

A parte la circostanza che quest'ultima fu oggetto di

provvedimento cautelare dell'attività estrattiva "nelle more del decreto presidenziale" da parte dell'assessore regionale all'industria (n.1179, comunicato con nota datata 16.2.1989) e che altra ordinanza assessorile è del 28.1.1989 n.314 (entrambe non risultano gravate) - v'è poi in atti (v. fascicolo della Regione nel procedimento n.1341) una precisa indicazione della piena conoscenza dell'atto presidenziale di diniego da parte della curatela fallimentare (in persona dell'avvocato Efisio Catis, del foro di S.M.C.Vetere): tale riscontro è costituito dalla missiva, a firma del sindaco del Comune di Vitulazio, indirizzata all'assessorato regionale all'industria, ove si attesta della avvenuta notifica dello stesso decreto alla curatela del fallimento.

Potrebbe quindi dedursi (ma il rilievo è solo esposto ad abundantiam) che la curatela fallimentare è stata posta a conoscenza del provvedimento in esame e non ha inteso impugnarlo.

13.4.- Valgano anche le seguenti considerazioni nel merito dei gravami nn.1341 e 1342/1989.

In sintesi, i motivi dedotti sono da rigettare.

Erroneamente, ed in termini generici, si assume che il parere del Comune -di cui alla delibera n.202 del 30.10.1986- sarebbe intervenuto oltre il termine di giorni 120 dalla <richiesta>.

Per contro si osserva che l'art.10 della legge reg. n.54/85 cit. prevede che il Comune manifesti il suo parere entro 120 giorni "dal ricevimento della domanda": vale allora rilevare che dalla predetta delibera -n.202- si evince che la richiesta su cui

esprimere il parere, era stata assunta al protocollo comunale il giorno 4 luglio 1986 al n.4067.

E' comunque da sottolineare che tale parere non era decisivo (e dal contesto del provv.to impugnato non risulta esserlo) ai fini della determinazione regionale. Per contro dovevasi provvedere (nel termine chiaramente sollecitatorio di gg.90) sulla scorta del parere, vincolante, della commissione tecnico-consultiva (cfr. artt.3 e 5 legge n.54 cit.). Quest'ultima si espresse in termini negativi, in relazione a due dirimenti profili:

- 1) esaurimento della cava;
- 2) inidoneità del progetto di coltivazione, perchè finalizzato al mero recupero ambientale.

Deve subito evidenziarsi che, in ordine a tale secondo punto, non è rintracciabile una specifica contestazione della parte ricorrente: generico ed inconferente è infatti il motivo sub V.d. del ricorso n.1341, di violazione e falsa applicazione dell'art.31 l. reg. n.54/1985.

La costruzione della difesa della ricorrente si fonda essenzialmente sul rilievo che la Regione -nel uniformarsi al parere contrario della predetta commissione, argomentato sul dato della "mancanza obiettiva di ulteriore area da assoggettare all'estrazione del materiale"- non avrebbe considerato l'intervenuto provvedimento di svincolo idrogeologico, adottato dalla Giunta provinciale in data 13.5.1989 n.3919, seguito poi dalla delibera della G. Prov. n.1024 del 15.6.1989, di assenso alla voltura in favore della srl Calcestruzzi Volturmo.

Il rilievo non è pertinente, in quanto tale provvedimento di svincolo ha interessato le particelle nn.30, 34 e 170 (foglio 1),

relative al terreno sito in agro del Comune di Vitulazio, località Vigna d'Albore: trattasi, in altri termini, dello stesso terreno per il quale era stata presentata richiesta autorizzativa ex art.36 legge reg. n.54/1985. (Analogha richiesta, per le sole particelle 30/34 e 170, f.1, era quella della Calcestruzzi Volturmo del 10.6.1989).

Deve poi sottolinearsi che, il citato provvedimento del 13.5.1989 della Giunta provinciale di Caserta, di svincolo delle suddette particelle accoglieva la relativa istanza della Calcestruzzi Campania.

Ne consegue, in primo luogo, che si indirizzava, nel maggio 1989, ad un soggetto da considerarsi tamquam non esset, dal marzo 1989, per l'intervenuto fallimento della società.

Ma v'è di più. In sintonia con la tematica della legittimazione al ricorso già sviluppata, si puntualizza che lo svincolo idrogeologico interessava la Calcestruzzi Campania per la sua posizione peculiare, ex art.36 legge reg. citata.

Tale norma, infatti, prevede che l'autorizzazione non possa essere negata, se non quando vi sia contrasto (fra l'altro) con la previsione di vincoli idrogeologici.

In tale senso, è significativo che il provvedimento della Giunta provinciale si indirizzi alla Calcestruzzi Campania, autorizzando al cambio di destinazione della zona, «ai fini proseguimento attività estrattiva». La voltura poi intervenuta in favore della Calcestruzzi Volturmo dell'autorizzazione allo svincolo (del. n.1024 del 15.6.89 della G.Prov.) deve ritenersi innanzitutto sconosciuta dalla Regione, in quanto deliberata

appena il giorno precedente rispetto al provvedimento presidenziale n.3942 del 16.6.1989, ma soprattutto in quanto inerente un soggetto giuridico -la Calcestruzzi Volturno- la cui posizione, non rilevando rispetto alla procedura legislativa prevista dall'art.36 della legge reg.le n.54 cit., non lucrava benefici di sorta dal disposto svincolo.

Può allora concludersi che il provvedimento di svincolo non spostava i termini della valutazione della Regione (e della Commissione) in ordine alla mancanza di area da assoggettare ad attività estrattiva: solo apoditticamente -v. gravame n.1341/1989 pg.9- la difesa dei ricorrenti ha affermato che da tale provvedimento discendeva la disponibilità di una <maggiore area>.

(Sui successivi provvedimenti, relativi al disposto svincolo idrogeologico, v. memoria Calcestruzzi Volturno, depositate il 25.5.1991, pg.11, in ricorso n.191/1991, nonché infra al n.13.5. In breve: tale vincolo è stato ripristinato (del. n.675/c del 1991), con revoca (del. n.787/c e 837/c del 1991) delle due citate delibere di Giunta nn. 1024 e 3919 del 1989: su tali atti è però intervenuto, caducandoli, il Coreco, in sede di controllo).

In termini conclusivi sul punto, deve ritenersi che la cava di Vitulazio è stata chiusa a seguito del provvedimento presidenziale del 16.6.1989 che ha rigettato la istanza di prosecuzione della coltivazione, ex art.36 della Calcestruzzi Campania.

Ulteriori attività estrattive, in assenza di autorizzazione ad hoc, sono da considerarsi abusive e sanzionabili ai sensi della

legislazione regionale in materia.

13.5.- Alla udienza di discussione, le difese delle parti, nell'illustrare oralmente i rispettivi assunti, si sono soffermate anche sui provvedimenti sopravvenuti, per il loro rilievo rispetto ai fatti di causa: in particolare sul decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2444 del 3.4.1991 e sulla delibera di Giunta regionale n.4636/91.

Con il primo atto, il Presidente della Giunta ha decretato il rigetto della istanza di prosecuzione, ex art. 36 legge reg.le cit., nei confronti della Iovene e della Calcestruzzi Volturmo.

Con la delibera n.4636 del 9.7.1991, si è provveduto poi alla revoca della determinazione presidenziale n.2444/91.

Si è osservato dai difensori della parte ricorrente che tale revoca comporterebbe la cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione avrebbe così riconosciuto alla Calcestruzzi Volturmo la possibilità di proseguire nella coltivazione della cava.

Tale ragionamento non può essere condiviso.

Come si apprende dalla lettura dell'atto n.2444/91, il Presidente della Giunta Regionale ha inteso estendere anche alla Iovene ed alla Calcestruzzi Volturmo gli effetti della sua determinazione n.3942/1989 di reiezione alla prosecuzione della cava, ex art.36 legge regionale, solo in quanto -come è esplicitato nella premessa del decreto- la Iovene e la Calcestruzzi Volturmo avevano impugnato la detta determinazione, "eccependo l'avvenuto svincolo idrogeologico in virtù di apposita delibera dell'Amministrazione Provinciale di Caserta n. 1024 del

15.6.1989".

Successivamente, preso atto degli interventi del Coreco sulle predette delibere nn. 675, 787 e 857, si è proceduto alla revoca del deliberato n.2444/91, "atteso che l'annullamento delle delibere emesse dall'Amministrazione Provinciale fa venire meno i presupposti giuridici posti a fondamento del decreto".

Su tali premesse, il Collegio osserva, che al fine di decidere i ricorsi in esame, il decreto presidenziale e la sua revoca, non modificano i termini della questione, come già chiarita.

Il decreto n.2444/91 è infatti intervenuto per l'evidente intento, da parte della Regione, di inibire l'attività della Calcestruzzi Volturmo, atteso che la stessa, con i provvedimenti cautelari adottati da questo TAR, aveva avuto la possibilità di continuare l'attività estrattiva e, pertanto, andava considerata interinalmente alla stregua del <gestore> della cava.

Ciò che preme sottolineare è che il rigetto presidenziale e la successiva revoca, non hanno inciso nella situazione determinata dal decreto n.3942/1989, che negava la prosecuzione della coltivazione alla Calcestruzzi Campania.

In primo luogo, diversi sono i destinatari e diversa è la motivazione.

Il primo provvedimento è argomentato sull'esaurimento della cava, il secondo (n.2444/1991), così come la revoca, esclusivamente sulle altalenanti vicende, relative al vincolo idrogeologico.

La Regione, quindi, aveva consentito la prosecuzione della cava da parte della Calcestruzzi Volturmo, non perchè le avesse

riconosciuto la legittimazione a proseguirla ex art.36, ma solo in quanto, con la revoca del provvedimento presidenziale n.2444/191 cit. (non estesa nè estensibile al precedente provvedimento n.3942/1989) la situazione doveva ritornare ad essere quale era al momento precedente l'emissione del decreto revocato, con la Calcestruzzi Volturmo che poteva eventualmente riprendere l'attività, solo in quanto beneficiante della sospensione, in sede cautelare, del decreto n.3942/1989.

Le esposte considerazioni consentono di chiarire in termini definitivi un altro punto su cui le difese delle parti si sono a lungo trattenute anche nella discussione orale: quello afferente alla estensione della cava.

Si è più volte ripetuto che i provvedimenti relativi a tale coltivazione, ineriscono alle particelle n.30, 34 e 170 (f.1) e che i provvedimenti di vincolo e svincolo idrogeologico hanno sempre interessato le stesse, senza quindi che risulti modificata l'ampiezza della zona estrattiva.

Su tale controversa estensione il Tribunale deve precisare che la coltivazione esulante tali particelle è abusiva e che la parte ricorrente non può eccepire la fecondità dell'area -anche al fine di inficiare la motivazione del decreto n.3942/89- se è riferita ad altra estensione.

V'è in atti il riscontro che la parte ricorrente ha utilizzato parti del suolo che esulano da tali particelle.

Dall'istanza -depositata in udienza- della Calcestruzzi Volturmo del 5.9.1990, rivolta al presidente della Giunta regionale, si evince che i lavori estrattivi interessano particelle anche diverse da quelle tre summenzionate e che le stesse non

costituiscono, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, zone a servizio della cava o adibite a piazzale: queste ultime sono infatti indicate con altri numeri particellari.

Ulteriore riscontro è fornito dall'ordinanza regionale (settore cave) del 24. 10.1991 - confermata dall'assessore all'industria della Regione Campania del 28.10.1991- ove, nell'ordinare la sospensione della attività estrattiva, si fa riferimento alla particella n.172 (f.1) e 99 (f.7), interessate da scavi effettuati dalla Calcestruzzi Volturmo.

(Dalla estensione dell'attività è anche scaturito il provvedimento presidenziale n.58/1990 di sospensione dei lavori di scavo, come da documentazione prodotta all'udienza).

14.- Dalla inammissibilità (e comunque infondatezza) dei ricorsi nn.1341 e 1342 derivano conseguenze rilevanti in ordine agli altri gravami.

Non essendo stata autorizzata la prosecuzione della cava, deve ritenersi improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'iniziale ricorso della Calcestruzzi Campania relativo alle limitazioni alla circolazione, interessante la cava (ric.1553/85).

15.- Circa il ricorso n.1306/1989 si osserva che lo stesso è proposto contro la nota n.3908/1989 con la quale il sindaco di Vitulazio "disconosce a tutti gli effetti" l'istanza più volte citata del 10.6.1989, presentata dalla Calcestruzzi Volturmo.

Trattasi di determinazione priva di contenuto provvedimentoale in

senso proprio: sulla istanza infatti della Calcestruzzi Volturno spetta solo alla Regione di provvedere. In ogni caso, anche tale nota è superata, per un verso, dalla reiezione della istanza a continuare i lavori, adottata dalla Regione nei confronti della Calcestruzzi Campania, mentre, d'altra parte, non risulta che sia stata rilasciata nuova autorizzazione alla Calcestruzzi Volturno.

Il gravame è quindi improcedibile.

16.- In relazione al ricorso n.806/1990, contro il provvedimento sindacale di sospensione dei lavori e di chiusura della cava, intervenuto in data 8.9.1990 (n.15), si osserva -- che la ritenuta legittimità del decreto presidenziale di chiusura della cava, determina la sopravvenuta carenza d'interesse rispetto a tale gravame. (V., più diffusamente, sub n.18).

17.- Con i ricorsi nn.1140/1990 e 1141/1990 la Iovene e la Calcestruzzi Volturno impugnano, rispettivamente, il provvedimento n.20 del 13.10.1990 del sindaco di Vitulazio, che sanziona opere edilizie ritenute abusive.

L'ordinanza in esame contesta la realizzazione di un manufatto in cemento armato di notevoli dimensioni, unitamente ad un impianto costituito da elementi collegati fra loro.

In primo luogo, va per tali gravami evidenziato un profilo di improcedibilità scaturente dal decreto n. 3942 del 16.6.1989, che nega l'autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione della cava.

In base, infatti, al terzo comma dell'art.19 della legge n.54 cit., i manufatti e gli impianti inerenti la coltivazione della cava, "dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione

dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti".

Il provvedimento di cessazione disposto dalla Regione segna definitivamente la sorte di tali opere.

Vale tuttavia approfondire le tematiche impugnatorie sollevate coi gravami di cui trattasi, atteso che ricorrente è anche la Iovene, proprietaria del suolo e quindi delle opere, non potendosi escludere, alla stregua degli atti, una <diversa utilizzazione> dei manufatti e degli impianti, ai sensi dell'ultima parte dell'art.19 legge reg. n.54.

La parte ricorrente ha, in sintesi, sostenuto che non trattasi di opere relative alla coltivazione della cava, "solo" per le quali l'art.19, primo comma, prevede la necessità di concessione (motivo sub II.f.).

Tale tesi non può condividersi.

Innanzitutto dal contesto complessivo del provvedimento sindacale è dato ritenere che le opere indicate siano tutte strettamente strumentali alla coltivazione: la stessa parte ricorrente fa riferimento ad un frantoio, ad un mulino e due vagli antirumore ed antipolvere.

Circa la necessità della concessione, si richiama l'art.19 della legge n.54, ove al primo comma, così è prescritto: "Il provvedimento di concessione, previsto dall'art.1 della legge 28 gennaio 1977 n.10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione".

Poiché tale norma va armonizzata con la disciplina edilizia generale, che prevede la necessità di dotarsi di concessione per

[REDACTED]

qualsivoglia attività di trasformazione edilizia, deve intendersi che l'avverbio "solo", utilizzato dal legislatore regionale voglia affermare, prendendo posizione su una vexata quaestio- che, rispetto alle attività estrattive, la concessione ex lege n.10 del 1977 attiene alle opere ad essa strumentali e non alla stessa attività di coltivazione (regolata, attraverso la disciplina di settore, con il regime della autorizzazione o concessione regionale ex lege n.54/85 (cfr., CdS. V n.73 del 5.3.1983 in Rass. CdS. 1983, I, 259 e, in generale, CdS. V, che con una diffusa ordinanza -n.1007 del 12.12.1990- rimette alla Adunanza Plenaria la intera questione in ordine alla necessità o meno della concessione ex art.1 legge n.10/77 per la coltivazione di una cava: in Rass. CdS., 1990, I, pg.1531).

In altri termini, sembra da escludere che per le opere non attinenti al lavoro di estrazione, si possa costruire <legibus soluti>.

La circostanza che la concessione per costruire sia definita, dalla legge regionale, obbligatoria e quindi oggetto di attività totalmente vincolata e non discrezionale, non esclude - contrariamente a quanto assunto dalla parte ricorrente (sub III.f.)- che, ove la stessa manchi, per non essere stata richiesta, non possa farsi luogo a sanzioni.

Il contestuale richiamo all'art.7 e 10 della legge n.47/85 non vale poi a rendere perplesso il provvedimento, in quanto la parte espositiva chiarisce senza lasciar adito a dubbi il pensiero della p.A. (motivo sub IV.f.).

Per l'eccesso di potere (di cui sub motivo V.f.), va dedotto

che dirimente è la circostanza che il sindaco si sia richiamato al contrasto con la normativa in tema di coltivazione di cave: il rilascio infatti della concessione ex art. 19 legge n.54 cit., è subordinato alla indefettibile presenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva, che nel caso in esame, manca.

Col motivo sub VI.f., si assume che l'ordinanza di demolizione, essendo intervenuta dopo notevole distanza di tempo dal commesso abuso, doveva indicare in modo chiaro, le ragioni di pubblico interesse che impongono tale repressione.

Ex adverso si osserva, in fatto, che il provvedimento che ordina la demolizione è datato 13.10.1990; risulta adottato sulla base di un accertamento dei VV.UU. del 10.10.1990; per contro, che l'abuso sia anteriore è solo affermato, ma non dimostrato dalla parte ricorrente. Specifico ed attuale è l'interesse pubblico al regolare sviluppo edilizio.

E' generico ed apodittico, poi, l'asserito sviamento di potere della p.a. che avrebbe teso, con tale atto, in realtà a chiudere la cava (sub VII.f.).

Parimenti inaccoglibile è il primo motivo di questi gravami. Si è osservato da parte dei ricorrenti, che la p.a. avrebbe violato il disposto della legge n.241/1990 in tema di partecipazione del cittadino al procedimento che lo riguarda.

Può per contro notarsi che, a parte la circostanza, rilevante, che l'ordine di demolire in esame non è l'atto conclusivo del relativo procedimento, deve affermarsi che lo stesso ha contenuto sollecitatorio perchè il privato collabori spontaneamente alla eliminazione dell'abuso: il sindaco ha infatti ordinato la demolizione, avvertendo che, in mancanza provvederà a norma di

legge.

L'atto è quindi intrinsecamente partecipativo, prima dei preannunziati interventi esecutivi della p.A.

In base all'art.7 (parte prima dell'iniziale comma) della legge n.241/1990 deve poi ritenersi che, in generale, l'ordine di demolizione si inserisca in un procedimento contrassegnato da particolari esigenze di celerità.

18.- Restano da vagliare i ricorsi nn.191 e 192 del 1991, presentati dalla Calcestruzzi Volturno e dalla Iovene avverso il provvedimento sindacale di chiusura della cava (n.2 del 4.3.1991), motivato in relazione al contrasto fra la disciplina urbanistica e la coltivazione della cava.

Rispetto a tale ordine di cessazione della attività estrattiva, si osserva, secondo l'iter argomentativo già espresso, che la ritenuta legittimità del decreto presidenziale n.3942/89, di diniego della prosecuzione dell'attività estrattiva, rende improcedibili i presenti gravami, dovendosi ritenere che manchi per gli stessi ogni interesse alla decisione.

In altri termini, la società ricorrente (ed in via mediata e strumentale la Iovene), tendono con tali gravami, a continuare la attività estrattiva dopo l'ottenuta sospensiva del decreto presidenziale n.3942/89: attività che i provvedimenti sindacali impugnati hanno cercato di inibire.

Alla stregua delle attuali risultanze processuali, l'accertamento giudiziale che la Calcestruzzi Volturno e la Iovene non hanno titolo per proseguire, ex art.36 cit., nella coltivazione della cava, e che la stessa è stata chiusa, svuota

di qualsivoglia utilità la decisione di tali ulteriori gravami.
In definitiva, i ricorsi proposti sono, come in motivazione,
inammissibili, improcedibili ed infondati.

19.- Attesa la complessità delle questioni, ricorrono i
presupposti per la totale compensazione delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione
seconda) pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione,
li dichiara in parte inammissibili, in parte improcedibili, in
parte li rigetta.

Spese di causa interamente compensate fra le parti.

Ordina alla p.A. di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del TAR, il
21.11.1991.

Angelo Giovanni Mazzarino Pres.

Alessandro Pagano est.

Angelo Giovanni Mazzarino
Alessandro Pagano
Luca

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il - 8 GEN. 1992

(Art. 60, L. n. 300 del 1989, art. 106)

Il Collaboratore di Segreteria

Sette